

- 9) all'articolo 15, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
- «4. Atalanta è autorizzata a condividere con il gruppo di esperti sulla Somalia, con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, con le CMF, con il centro di fusione regionale di informazione marittima e con il centro operativo di coordinamento regionale, le informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle sue operazioni.
5. Atalanta è autorizzata a diffondere a Interpol, conformemente all'articolo 2, lettera h), e a Europol, conformemente all'articolo 2, lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle sue operazioni.»
- 10) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. L'operazione dell'UE si conclude il 31 dicembre 2022.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

21CE0620

